

Bonus occupazionale RI-SALGO

Avviso Pubblico. Bonus occupazione per le imprese ospitanti di tirocini nell'ambito dell'intervento RI-SALGO

REGIONE LAZIO

Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027

Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale"

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Regolamento (UE) n. 2021/1057

Priorità 1 "Occupazione", Obiettivo specifico a) "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale", ESO 4.1 (AP16).

INDICE AVVISO

1. Quadro normativo di riferimento	2
2. Finalità	4
3. Oggetto dell'Avviso	4
4. Destinatari	7
5. Aiuti di stato	7
6. Soggetti beneficiari	9
7. Dotazione finanziaria	11
8. Scadenze	12
9. Modalità di presentazione delle domande	12
10. Documentazione	13
11. Motivi di esclusione.....	13
12. Istruttoria delle domande	14
13. Costi ammissibili	14
14. Erogazione del contributo e rendicontazione.....	14
15. Controlli e revoca del contributo	16
16. Obblighi e adempimenti	18
17. Monitoraggio delle attività e disciplina di riferimento per il FSE	18
18. Informazione e pubblicità	19
19. Conservazione documenti.....	20
20. Definizioni, riferimenti normativi e politica antifrode	20
21. Condizioni di tutela della privacy	20
22. Foro competente	21
23. Responsabile del procedimento.....	21
24. Assistenza Tecnica durante l'elaborazione delle proposte	21
25. Documentazione della procedura	21

1. Quadro normativo di riferimento

Il presente Avviso è adottato in coerenza e attuazione del contesto normativo sotto richiamato, che ne costituisce parte integrante:

- Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana (CCI 20211T16FFPA001);
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5345 final del 19 luglio 2022 che approva il programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia (CCI 2021IT05SFPR006);
- Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che "integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute";
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Comunicazione della Commissione C/2024/7467 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto gli "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento recante disposizioni comuni)";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

criminoze e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” e ss.mm.ii.;

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, 2 agosto 2022, n. 36, “Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA 2021-2027. Presa d'atto.”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al governo dei contratti pubblici”;
- Decreto legislativo del 27/11/2025 n. 184 Codice degli incentivi, in attuazione dell' art. 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160;
- Statuto della Regione Lazio;
- Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
- Deliberazione di Giunta Regionale 18 luglio 2017, n.410, - Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione” - Programma operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la crescita e l'occupazione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 996 “Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR”;
- Deliberazione di Giunta Regionale 6 ottobre 2022, n. 835, - Presa d'atto della Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027”- CCI 20211T05SFPR006 - nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per la regione Lazio in Italia;
- Deliberazione di Giunta Regionale 9 novembre 2022, n. 1036 Rettifica deliberazione di Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 974 - Approvazione del documento "Regione Lazio: linee di indirizzo per la comunicazione unitaria dei Fondi europei 2021-2027”;
- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE+ approvati nella riunione del Comitato di Sorveglianza congiunto del PR FSE+ 2021-2027 e del POR FSE LAZIO 2014-2020 del 15 dicembre 2022;
- Determinazione Dirigenziale n. G00654 del 20 gennaio 2023 Disposizioni transitorie per le verifiche di gestione (art. 74, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1060/2021) delle attività nell'ambito del PR Lazio FSE+ 2021-2027;
- Determinazione Dirigenziale del 28 marzo 2023, n. G04128, che approva la “Direttiva Regionale per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027”;
- Deliberazione di Giunta regionale del 20 giugno 2023, n. 317, “Approvazione del documento “Sistema di Gestione e Controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e l'Organismo che svolge la Funzione contabile” - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”;
- Determinazione Dirigenziale del 28 agosto 2023, n. G11407, “Approvazione del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOI per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027” - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”;

- Determinazione Dirigenziale del 20 dicembre 2023, n. G17189, “Aggiornamento del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027" - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11407 del 28/08/2023 ed approvazione dei relativi allegati;
- Determinazione Dirigenziale del 18 dicembre 2024, n. G17381, “Aggiornamento del documento “Sistema di Gestione e Controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e l’Organismo che svolge la Funzione contabile” – PR Lazio FSE+ approvato con DGR n. 317 del 20 giugno 2023”;
- Determinazione Dirigenziale del 18 dicembre 2024, n. G17404, “Aggiornamento del documento “Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati PR FSE+, approvato con Determinazione n. G11407/2023 e successivamente modificato con Determinazione n. G17189/2023 – e dei relativi allegati;
- Determinazione Dirigenziale n. G13740 del 22/10/2025: Parziale modifica "Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+). Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027" approvata con Determinazione Dirigenziale n. G04128 del 28/03/2023;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- Deliberazione di Giunta regionale 3 aprile 2025, n. 188 con cui sono state approvate le “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” che contengono, tra l’altro, il nuovo Sistema di Contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiTe);
- Determinazione Dirigenziale del 15 ottobre 2024, n. G13595 che approva l’*“Avviso Pubblico RI-SALGO – Realizzazione di percorsi Integrati per il Sostegno all’attivazione e all’accesso nel mercato del lavoro per gli adulti disoccupati del Lazio per una buona occupazione”*.

Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Lazio, che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente efficace.

2. Finalità

L’Avviso disciplina le modalità di concessione dei bonus assunzionali per le imprese che hanno ospitato i tirocini come previsto dalla Linea B dell’Avviso Pubblico RI-SALGO finanziato nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027 Regione Lazio, nell’ottica di finalizzare gli strumenti messi a disposizione dell’Amministrazione per sostenere l’inserimento lavorativo, degli adulti disoccupati che hanno terminato con esito positivo l’esperienza formativa e di orientamento svolta con il tirocinio extracurricolare nell’ambito delle iniziative citate oppure che hanno concluso anticipatamente l’esperienza di tirocinio in quanto sono stati assunti dal soggetto ospitante.

Con riferimento alla strategia del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio, per i bonus assunzionali concessi nell’ambito dell’iniziativa RI-SALGO l’intervento è finalizzato all’attuazione della Priorità 1 “Occupazione”, Obiettivo specifico a) “Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della

garanzia giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale", ESO 4.1 (AP16).

3. Oggetto dell'Avviso

Gli incentivi occupazionali a disposizione sono riferiti ad assunzioni con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, da parte di imprese che hanno ospitato tirocinanti nell'ambito dell'intervento RI-SALGO e si articolano come di seguito.

Gli importi riconosciuti a titolo di bonus occupazionale sono:

- i. 12.000,00 euro**, nel caso di assunzione con contratto full time di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato e in somministrazione, **elevati a 14.000,00** in caso di lavoratore disabile iscritto/a nelle liste del collocamento mirato ex legge 68/1999;
- ii. 6.000,00 euro**, nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato, part time con impegno pari almeno al 50%, a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di somministrazione, **elevati a 7.000,00** in caso di lavoratore disabile iscritto/a nelle liste del collocamento mirato ex legge 68/1999;
- iii. 6.000,00 euro**, nel caso di assunzione con contratto full time di lavoro subordinato a tempo determinato di almeno 12 mesi, ivi compreso il contratto di somministrazione, **elevati a 7.000,00 euro** in caso di lavoratore disabile iscritto/a nelle liste del collocamento mirato ex legge 68/1999;
- iv. 3.000,00 euro**, nel caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato, part time con impegno pari almeno al 50%, a tempo determinato di almeno 12 mesi, ivi compreso il contratto di somministrazione, **elevati a 3.500,00 euro** in caso di lavoratore disabile iscritto/a nelle liste del collocamento mirato ex legge 68/1999.

La richiesta del bonus, a pena di esclusione, deve essere presentata dai soggetti ospitanti dei tirocini entro 45 giorni solari dall'assunzione del tirocinante e l'assunzione deve avvenire al massimo entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio.

Esclusivamente per le assunzioni effettuate antecedentemente alla data di apertura dello sportello, il termine di 45 giorni solari decorre dalla data di apertura della procedura telematica, a condizione che siano rispettate tutte le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso e che il rapporto di lavoro per il quale è richiesto l'incentivo risulti attivo alla data di presentazione della domanda.

In caso di assunzione con contratto part-time, non viene riconosciuto alcun incentivo per assunzioni con orario di lavoro inferiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

L'entità dell'incentivo resta invariata in caso di trasformazione del contratto da part-time a full time successiva alla richiesta dell'incentivo da parte del beneficiario, nonché in caso di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato.

In ogni caso, l'entità dell'incentivo, non può superare il costo lordo sostenuto dall'impresa per l'assunzione, a vario titolo, del lavoratore per i primi 12 mesi di attività.

Le tipologie di incentivi possono essere richieste a scelta delle imprese, ai sensi:

- A. del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che, a partire dal 1° gennaio 2024, sostituisce il regolamento della Commissione (UE) 1407/2013 – d'ora in poi **"de minimis"**;
- B. del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 – d'ora in poi **"Reg. n. 651/2014"**.

Nel caso di scelta del regime “**de minimis**” l’incentivo può corrispondere al 100% del valore degli incentivi previsti per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato effettuata per ogni lavoratore/lavoratrice disoccupato anche non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 punto 4) del Reg. 651/2014, ma l’importo del contributo non deve comunque superare il costo salariale annuo del lavoratore assunto.

Nel caso di opzione del regime di **aiuti in esenzione** ai sensi del **Reg. n. 651/2014**, si precisa che **gli incentivi possono corrispondere all’importo massimo dei contributi previsti per previa verifica del rispetto della soglia massima del 50%**, (ex art. 32 del Reg. UE n. 651/2014) **del costo salariale annuo del lavoratore svantaggiato** assunto (in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 punto 4) del Reg. n. 651/2014). In caso di **lavoratori con disabilità**, l’incentivo **può** corrispondere all’importo massimo degli incentivi previsti, **previa verifica del rispetto della soglia massima del 75%** (ex art. 33 del Reg. UE n. 651/2014) **del costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto**.

In virtù dell’art. 6, par. 5, lett. c), del Reg. n. 651/2014, l’effetto di incentivazione è presunto, in presenza delle condizioni di cui all’artt. 32 e 33 del medesimo Reg. n. 651/2014.

OBBLIGO DI MANTENIMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Il rapporto di lavoro incentivato deve essere mantenuto per **almeno 12 mesi dalla data di assunzione**, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato, facendo salvi eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non imputabili al datore di lavoro, conformemente alla normativa vigente. In caso di interruzione anticipata, si applicano le misure stabilite all’art. 15.

Nel caso di opzione del regime di **aiuti in esenzione** ai sensi del **Reg. n. 651/2014**, al termine dei 12 mesi successivi all’assunzione, il saldo occupazionale aziendale ovvero relativo all’intero organico aziendale, deve essere positivo salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. In questo caso, in sede di domanda di rimborso il Beneficiario deve produrre apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativamente al **saldo occupazionale positivo**. La presenza presso le imprese di un saldo occupazionale positivo al termine dei 12 mesi di attuazione dell’intervento è oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione regionale.

Il bonus non è riconosciuto nel caso di assunzioni:

- da parte di imprese operanti nelle attività della divisione 92 “Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco” della classificazione ATECO 2007:
 - 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, Superenalotto, Totocalcio, eccetera;
 - 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta
 - a gettone;
 - 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- da parte della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- per prestazioni di lavoro domestico (CCNL Colf e Badanti);
- con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di **condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria**, la fruizione delle diverse tipologie di incentivi di cui al presente Avviso è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. Destinatari

I destinatari degli incentivi previsti nell'art. 3 sono i soggetti che hanno terminato l'esperienza di tirocinio oppure che hanno concluso anticipatamente il tirocinio in quanto assunti dal soggetto ospitante nell'ambito dell'iniziativa RI-SALGO.

Le imprese richiedenti il contributo devono dichiarare nell'Allegato 1, ai sensi del DPR 445/2000, di aver verificato lo stato di disoccupazione dei destinatari al momento dell'assunzione, conformemente alla normativa nazionale vigente.

Se **stranieri extracomunitari**, i destinatari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l'esercizio di un'attività lavorativa.

Si precisa che in caso di opzione per il regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. UE n. 651/2014 devono essere, inoltre, rispettati per i lavoratori assunti i requisiti descritti nell'art. 5 dell'Avviso.

5. Aiuti di stato

In caso di regime “de minimis”

Per accedere agli incentivi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo all'applicazione degli aiuti “de minimis” **le imprese**, oltre ai requisiti stabiliti dalle altre disposizioni del presente Avviso, **devono impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall'ambito del “de minimis”**. Ove l'impresa operi anche nei settori esclusi dal “de minimis”, la stessa deve garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione “de minimis” non beneficino degli aiuti.

Per quanto riguarda tale requisito, si specifica che il “de minimis” (art. 1 par. 1 Reg. (UE) 2023/2831) si applica agli aiuti concessi alle imprese di **qualsiasi settore ad eccezione**:

- della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- degli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- degli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi;
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- degli aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- degli aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Si ribadisce inoltre che, nel caso in cui il datore di lavoro operi nei settori di cui alle lettere a), b), c) o d) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione “de minimis”, il regime si applica agli aiuti concessi in relazione a questi

ultimi settori o attività, ferma restando la già indicata necessità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non si applica).

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, si prevede un **massimale di € 300.000,00 di aiuti, ricevuti dall'impresa unica, calcolati negli ultimi 3 anni solari**.

Per “**impresa unica**” si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e che si riportano:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate impresa unica.

Qualora si verificano le condizioni suelencate, l'impresa unica deve **allegare anche una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante)**.

Qualora la concessione di aiuti “de minimis”, a valere sui dispositivi che la Regione deciderà di attuare, comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 2023/2831, tale concessione non può beneficiare del “de minimis”.

Il **controllo** sul rispetto del massimale degli aiuti già concessi è verificato esclusivamente attraverso il **Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)**.

In caso di regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. n. 651/2014

Sono escluse dalla possibilità di accedere al regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. n. 651/2014 **le imprese**:

- a) in difficoltà, secondo la definizione contenuta all'articolo 2, numero 18 del Reg. n. 651/2014. Il requisito di non essere un'impresa in difficoltà sarà verificato ai fini sia dell'ammissibilità che della concessione dell'aiuto;
- b) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La non sussistenza di questa causa di esclusione è verificata sia ai fini dell'ammissibilità, che della concessione e dei pagamenti dell'aiuto, consultando l'apposita sezione “Deggendorf” su RNA.
- c) beneficiarie di aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

Inoltre, in caso di opzione del regime di **aiuti in esenzione (Reg. n. 651/2014)**, i destinatari dell'incentivo, oltre ai requisiti indicati nell'art. 4, devono essere in possesso di almeno **uno dei requisiti** per la definizione di lavoratori svantaggiati come definiti dall'art. 2 punto 4) del Reg. n. 651/2014:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi¹;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

In caso di regime di aiuti in esenzione (Reg. n. 651/2014), laddove la richiesta di incentivo riguarda **lavoratori disabili**, si fa riferimento ai requisiti di cui all'art. 2 punto 3 del Reg. n. 651/2014².

6. Soggetti beneficiari

Sono beneficiarie degli incentivi previsti dall'art. 3 le **imprese che hanno:**

- a) **ospitato tirocinanti che hanno concluso positivamente il loro percorso di formazione e orientamento nell'ambito dell'intervento RI-SALGO** e che assumono, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, i tirocinanti entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio. La richiesta dell'incentivo dovrà essere presentata dai soggetti ospitanti dei tirocini entro 45 giorni dall'assunzione del tirocinante.
- b) anteriormente all'apertura dello sportello, proceduto all'assunzione di tirocinanti a valere sull'intervento RI-SALGO, a seguito della conclusione, anche anticipata, del periodo di tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.

Come già indicato nell'art. 3, per le assunzioni effettuate antecedentemente alla data di apertura dello sportello, il termine di 45 giorni solari per la presentazione della domanda di incentivo decorre dalla data di apertura della procedura telematica, a condizione che ;

- siano rispettate tutte le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso;

¹ Con riferimento alla locuzione "non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013), si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo). Ai fini dell'accertamento della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a euro 8.174,00 o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a euro 5.500,00 (nota 5824/2022 del Ministero del Lavoro che tiene conto della Riforma dell'Irpef contenuta nella Manovra 2022).

² Ai sensi dell'art. 2 punto 3 del Reg. n. 651/2014 sono lavoratori disabili:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

- il rapporto di lavoro per il quale è richiesto l'incentivo risulti attivo alla data di presentazione della domanda.

Fermo restando quanto previsto nell'art. 5 "Aiuti di Stato", le imprese richiedenti devono inoltre possedere i **seguenti requisiti**:

- In caso di aiuti de minimis avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio presso la quale viene assunto il lavoratore/la lavoratrice per cui viene richiesto l'incentivo e in caso di aiuti in esenzione di averla almeno al pagamento dell'aiuto;
- essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.);
- ovvero:
- essere regolarmente iscritte al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritte alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita iva rilasciata da parte della Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi professionisti);
- insussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del codice degli incentivi (Decreto legislativo del 27/11/2025 n. 184);
- non essere destinatarie della sanzione interdittiva di cui all' 2001, n. 231 articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- il legale rappresentante o l'amministratore del proponente non devono aver riportato una condanna, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda.;
- non essere incorsi in violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b);
- non aver effettuato una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del codice degli incentivi (Decreto legislativo del 27/11/2025 n. 184);
- non essere incorsi in un inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturale previsto dall' art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
- essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico;
- essere operative alla data di presentazione della presente domanda di incentivo;
- non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267

del 16 marzo 1942, e s.m.i. e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti

- r) non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata:
 - licenziamenti individuali o plurimi, per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della normativa vigente;
 - licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;
 - procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente.

Gli incentivi possono essere riconosciuti a favore dell'impresa somministratrice anche nel caso di stipula di un **contratto di somministrazione** di lavoro, a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, fermo restando, in particolare, quanto disposto dalla circolare INPS n. 57/2016.

Sono escluse dai benefici del presente Avviso le **assunzioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione**, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Per beneficiare degli incentivi, l'assunzione deve corrispondere ad **attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive localizzate nel Lazio** del datore di lavoro beneficiario.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 31 lett. a), b) c), d) del D.lgs 150/2015 **l'incentivo non spetta:**

1. se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione di lavoro;
2. se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
3. se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
4. con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo”.

7. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva stanziata per la realizzazione delle attività previste dal presente Avviso è pari a € 3.000.000,00 (tre milioni/00). a valere del PR FSE+ 2021-2027 Priorità 1 “Occupazione”, Obiettivo specifico a).

Si precisa che, rispetto alla dotazione finanziaria complessiva, è prevista una riserva minima del 60% delle risorse messe a bando a favore delle PMI, di cui il 25% a favore delle micro o piccole imprese.

Le risorse sono assegnate alle domande di incentivo in base all'ordine di arrivo e alle finestre temporali mensili indicate all'Articolo 8, secondo le modalità descritte nel successivo Articolo 9.

La Regione incrementerà la dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso, in funzione del numero di domande ammissibili pervenute e dell'effettivo fabbisogno di incentivi.

8. Scadenze

Le domande di incentivo devono essere presentate, con le modalità “a sportello” di cui al successivo art. 9, a partire dalle ore 9:30 del 10/02/2026 e fino alle ore 12:00 del giorno 27/11/2026 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La data di chiusura dello sportello per esaurimento delle risorse verrà comunicata dall'Amministrazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio.

Le domande di incentivo pervenute sono istruite mensilmente, secondo finestre temporali di 45 giorni solari seguendo l'ordine cronologico di trasmissione registrato sulla piattaforma dedicata.

9. Modalità di presentazione delle domande

La **domanda** di erogazione del contributo deve essere presentata singolarmente per ogni lavoratore assunto.

Ciascuna impresa può presentare tante domande di contributo quanti sono i tirocinanti ospitati nell'ambito dell'iniziativa RI-SALGO, fermo restando che le domande verranno istruite secondo i criteri previsti dall'art. 12 e finanziate sino ad esaurimento risorse.

Le domande di erogazione del contributo devono essere presentate, a pena di esclusione, entro 45 giorni solari dalla data di assunzione del tirocinante a fronte di assunzioni avvenute al massimo entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio, attraverso la procedura telematica accessibile dal sito <https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione-21-27/>. La procedura telematica è disponibile in un'area riservata del sito, accessibile attraverso il sistema pubblico SPID, al fine di aumentare il livello di sicurezza del sistema e in linea con le disposizioni e le modalità di accesso ad altri servizi della Pubblica Amministrazione, qui di seguito il link per la consultazione del manuale di accesso:

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-06/SIGEM_Autenticazione_SPID_ManualeUtente.pdf

In deroga a quanto previsto dal capoverso precedente, esclusivamente per le assunzioni effettuate antecedentemente alla data di apertura dello sportello, il termine di 45 giorni solari per la presentazione della domanda di incentivo decorre dalla data di apertura della procedura telematica, fermo restando il rispetto di tutte le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso.

Ai fini della ammissione, fanno fede i dati presenti all'interno del sistema. Al termine della fase di inserimento, la procedura informatica consente l'invio della domanda di cui all'**Allegato 1**, operazione che blocca le modifiche e assegna il codice di **riferimento univoco alla proposta progettuale**, e di tutti i **documenti allegati**, prodotti dalla procedura telematica, **debitamente firmati e scansionati in formato pdf**.

L'allegato “**Tracciato record per registrazione dell'aiuto sul RNA e generazione codice creditore**”, di cui al successivo articolo 10, **deve essere necessariamente presentato in formato Excel**.

La procedura di presentazione della domanda è da ritenersi **conclusa** solo all'avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista dall'avviso e prodotta dal sistema, da effettuarsi, come indicato nelle scadenze di cui al precedente articolo 8.

Alla domanda deve essere allegata copia del **documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa che assume**, in corso di validità e del **documento di identità del lavoratore assunto**, in corso di validità.

L'**Allegato 1** per la domanda di incentivo, **debitamente firmato dal legale rappresentante del soggetto beneficiario**, deve essere inviato esclusivamente in formato **PDF**.

Al momento della domanda di incentivo, pena la non ammissibilità, il datore di lavoro deve aver effettuato la **comunicazione obbligatoria (da allegare alla domanda stessa)** prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180.

I soggetti richiedenti devono, inoltre, caricare la **restante documentazione indicata al successivo articolo 10**.

Al fine di identificare immediatamente la domanda si suggerisce di utilizzare la seguente **sintassi**:

Incentivo i. oppure Incentivo ii. oppure Incentivo iii. Oppure Incentivo iv.

Domanda di aiuto *Ragione Sociale Impresa*

Numero Progressivo Domanda (es 01, 02, 03)

(es. Incentivo i._Domanda di aiuto Ditta Rossi Srl_01)

Unitamente al caricamento della documentazione prevista, il richiedente deve compilare la **scheda finanziaria** relativa alla domanda di aiuto.

La procedura è da ritenersi conclusa solo all'avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista dall'Avviso.

10. Documentazione

La **documentazione** che deve essere inviata attraverso la procedura telematica è la seguente:

- Allegato 1:
 - ✓ **Allegato 1.A** - "Domanda di incentivo" (opzionando uno degli incentivi previsti dall'art. 3);
 - ✓ **Allegato 1.B** - "Dichiarazione dati titolare effettivo";
 - ✓ **Allegato 1.C** - "Dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse" devono essere trasmessi indipendentemente dalla tipologia di incentivo scelto;
- Allegato 2: Tracciato record per registrazione dell'aiuto sul RNA e generazione codice creditore da presentare in formato Excel);
- Allegato 3: Dichiarazione aiuti in regime di esenzione (solo se si opta per il regime di esenzione);
- Copia della Visura Camerale;
- Copia della prima busta paga del lavoratore incentivato.

Sono previsti assistenza e supporto in fase di presentazione delle proposte, tramite mail dedicata, come specificatamente indicato all'art. 25 del presente Avviso Pubblico.

11. Motivi di esclusione

Le domande sono escluse, a seguito dell'istruttoria di cui all'art. 12, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) presentazione da parte di soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 6;
- b) presentazione oltre i termini di cui all'art. 8;
- c) mancata conformità alle modalità previste dagli artt. 9 e 10;
- d) incompletezza o illeggibilità della documentazione richiesta;

- e) mancato rispetto delle prescrizioni del presente Avviso;
- f) mancata presentazione di domande distinte per ciascuna tipologia di incentivo.

12. Istruttoria delle domande

A seguito della presentazione delle domande di ammissione, la Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione – Area Predisposizione degli interventi e Comunicazione procede all'**istruttoria delle domande pervenute**, per le singole tipologie di incentivo, **verificandone l'ammissibilità** e accertando la sussistenza dei **presupposti per l'accesso alla concessione degli incentivi**.

Le domande presentate, **suddivise per tipologia di incentivo (come indicato nell'art. 3)**, sono esaminate con riferimento alle **finestre temporali** di cui all'articolo 8 (ogni 45 giorni), secondo l'**ordine cronologico di presentazione**. A tal proposito, farà fede esclusivamente la data e l'orario di invio della domanda sulla piattaforma dedicata.

Le domande sono accolte **nei limiti delle risorse disponibili**.

Gli **elenchi delle domande ammesse** e di quelle non ammesse, o di quelle eventualmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, con le relative motivazioni, sono approvati con apposite **determinazioni dirigenziali** e pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Lazio (BURL) sul portale istituzionale, sezione "documenti correlati" nella pagina dell'Avviso Pubblico corrispondente, e ai seguenti indirizzi:

<https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione>, sezione documentazione;

<https://www.regione.lazio.it/enti/formazione>, sezione documentazione;

portale <http://www.lazioeuropa.it>.

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

L'atto di concessione del contributo è approvato a seguito della registrazione dell'aiuto concesso nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

Eventuali richieste di riesame da parte dei soggetti proponenti, risultati non ammessi in esito alla procedura di istruttoria di ammissibilità, sono prese in carico dall'amministrazione solamente se ricevute via PEC all'indirizzo: predisposizioneformazione@pec.regione.lazio.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale sul BURL della Regione Lazio.

13. Costi ammissibili

Per gli incentivi i **costi ammissibili** sono dati dal contributo calcolato così come esplicitato all'articolo 3 per ogni singolo lavoratore assunto previo controllo della documentazione richiesta e quella attestante l'avvenuta assunzione e la regolare posizione contributiva (INPS/INAIL).

14. Erogazione del contributo e rendicontazione

L'erogazione del contributo per gli Incentivi può avvenire, a scelta del beneficiario, nelle seguenti modalità:

- a) il **40%** dell'importo previsto previo ricevimento della domanda di rimborso, da presentare a seguito dell'approvazione del finanziamento in piattaforma SIGEM secondo il modello di cui all'Allegato 4, accompagnata dall'emissione di idonea fideiussione assicurativa o bancaria, a prima richiesta e

senza eccezioni, stipulata a garanzia dell'importo da ricevere come contributo e previa verifica dell'avvenuta assunzione/i, il restante **60%** da presentare successivamente ai 12 mesi dalla data di assunzione e previa verifica del mantenimento dell'assunzione/i.

- b) in **un'unica soluzione** previo ricevimento della domanda di rimborso, da presentare **successivamente ai 12 mesi** dalla data di assunzione in piattaforma SIGEM secondo il modello di cui all'Allegato 4 e previa verifica dell'avvenuta assunzione/i e del mantenimento. Al dodicesimo mese successivo alla data di assunzione, viene effettuata la verifica del mantenimento in occupazione dei soggetti assunti.

Per i beneficiari tenuti all'iscrizione presso il registro delle imprese della CCIAA è, inoltre, verificato lo stato di operatività che **deve risultare attivo** e deve risultare di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, e s.m.i. e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

Il contributo, con riferimento al medesimo lavoratore, è **cumulabile** con altri incentivi e misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

L'incentivo viene erogato, nelle modalità di cui ai precedenti punti a), b) previa verifica dei requisiti di ammissibilità dei soggetti coinvolti come dichiarati in sede di domanda.

Ai fini dell'erogazione dell'incentivo, la Regione attiva **specifici controlli sulle autodichiarazioni rese**, ai sensi del DPR 445/2000, in particolare agli artt. 75 e 76, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio, per il beneficiario si attiva il procedimento di revoca del finanziamento concesso, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese.

A seguito dell'approvazione del finanziamento, **il beneficiario è tenuto a:**

- Nominare un Responsabile Esterno Operativo (REO) responsabile dell'alimentazione del sistema informativo. Tale ruolo può essere ricoperto anche da un consulente o soggetto esterno all'impresa beneficiaria;
- Compilare le informazioni anagrafiche dei destinatari dell'incentivo con i dati dei lavoratori assunti;
- Inviare attraverso il sistema SIGEM la domanda di rimborso, optando per una delle tre modalità di erogazione suindicate, con le quali richiede l'erogazione del contributo con i relativi documenti allegati richiesti. La domanda di rimborso andrà redatta secondo il modello Allegato 4 al presente Avviso;
- Trasmettere, a seguito della verifica di conformità, attraverso l'applicativo in uso presso la Regione Lazio, la fattura elettronica per il pagamento dell'incentivo.

L'erogazione dell'incentivo è inoltre subordinata alla verifica del rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni UE e nazionali vigenti (in particolare l'art. 31 del D. lgs. 150/2015).

L'erogazione del contributo è effettuata sul **conto corrente dedicato** ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche se non in via esclusiva, specificamente indicato dall'impresa richiedente al momento della presentazione della **domanda di rimborso**, con l'indicazione delle generalità della persona autorizzata ad operare sullo stesso.

15. Controlli e revoca del contributo

Conformemente alla normativa di riferimento e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso a valere sulle risorse FSE+ 2021-2027, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i **seguenti controlli**:

- controlli documentali volti ad accertare la conformità della domanda di erogazione del contributo e la regolarità delle assunzioni, conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento applicabile;
- verifica delle comunicazioni obbligatorie;
- verifica del mantenimento dello stato occupazionale del lavoratore assunto, nei termini indicati al presente Avviso;
- verifiche in loco.

Il **soggetto beneficiario è responsabile della regolarità di tutti gli atti di propria competenza** connessi all'ammissibilità dell'incentivo. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di **ogni altra attestazione** resa nel corso di realizzazione delle attività ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.

La Regione Lazio può in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti.

La Regione verifica, inoltre, il **mantenimento dello stato occupazionale** in qualunque momento successivo all'erogazione dell'incentivo e, comunque, la verifica sul mantenimento del rapporto di lavoro per cui è stato concesso l'incentivo sarà effettuata nell'arco del dodicesimo mese successivo dalla data di assunzione (ossia dall'invio della comunicazione obbligatoria). Sono fatti salvi eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non imputabili al datore di lavoro, conformemente alla normativa vigente.

È prevista la **REVOCA** del contributo nei seguenti casi:

- a. il datore di lavoro risolva anticipatamente il rapporto di lavoro oggetto del contributo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di incentivo con un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo oppure trasformi il rapporto di lavoro da full-time a part-time;
- b. in presenza di irregolarità amministrative o contabili rilevate in sede di controllo che configurino violazioni della normativa europea, nazionale o regionale di riferimento, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale;
- c. nel caso in cui la posizione occupazionale non sia mantenuta per 12 mesi successivi alla data di assunzione, fatti salvi i periodi di sospensione del rapporto di lavoro non imputabili al datore di lavoro.
- d. assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 6 ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al contributo;
- e. accertamento di un intervento di un'operazione di delocalizzazione che coinvolge i lavoratori assunti e oggetti del contributo;
- f. accertamento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
- g. avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a dall'avviso, ferma restando la verifica della condizione di impresa in difficoltà in sede di accesso alle agevolazioni, prevista dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile allo specifico incentivo;
- h. mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;

- i. accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 6, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera a), nel caso di DURC irregolare;
- j. rinuncia al contributo da parte del beneficiario.

Si riportano, per completezza, i casi di **revoca totale o di rimodulazione** del contributo in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro incentivato ovvero prima della scadenza dei 12 mesi dalla data di assunzione.

Provvedimento	Motivo della cessazione/variazione
Revoca totale e restituzione totale dell'importo erogato, inclusi gli interessi legali.	In caso di verificarsi delle circostanze di cui alle lettere da a) a j) dell'elenco di cui sopra, ad eccezione dei casi per cui è prevista la revoca proporzionale.
Revoca proporzionale: riparametrazione del contributo in ragione delle mensilità effettivamente lavorate e restituzione dell'importo erogato corrispondente alle mensilità non lavorate	Dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale, decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili

La **rimodulazione** del contributo è effettuata in considerazione del periodo di occupazione, riproporzionando i giorni solari di effettivo lavoro rispetto a 365 giorni, previsti dalla data di assunzione per la non revoca dell'incentivo.

Non si procede alla revoca del contributo nei casi in cui il beneficiario sia interessato da trasformazioni inerenti alla natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore, quali, a titolo esemplificativo, fusioni o cessioni di ramo d'azienda.

In caso di revoca o rimodulazione del contributo, il beneficiario deve restituire alla Regione Lazio oltre alla quota capitale, **anche gli interessi** legali calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.

La revoca o la rimodulazione del contributo è disposta con atto della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione, previa ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco, che gli organi di controllo dell'UE, nazionali e regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario **ogni chiarimento e integrazione** necessaria ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto **a rispondere nei termini e nei modi indicati dall'Amministrazione**.

I controlli possono essere effettuati dalla Regione anche per tramite di **soggetti incaricati, e/o da altri organismi di controllo**. Le verifiche possono comportare l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare i risultati occupazionali dichiarati dal beneficiario, ovvero verificati d'ufficio dalla Regione Lazio.

16. Obblighi e adempimenti

Si rammentano i **principali adempimenti che il soggetto beneficiario ammesso al finanziamento è tenuto a rispettare**, pena la revoca dei contributi.

Il Soggetto beneficiario si impegna a:

- osservare la normativa europea, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali ed accettare i controlli da parte della Regione Lazio, dello Stato italiano e dell'Unione Europea;
- corrispondere regolarmente le retribuzioni ai lavoratori assunti, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro;
- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027;
- rendere disponibile, tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;
- conservare adeguatamente su supporto cartaceo e/o informatico tutta la documentazione inerente all'intervento;
- rendersi disponibile, per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori nazionali ed europei, anche attraverso l'invio di copie di buste paga e della relativa documentazione bancaria;
- rendere disponibili, i documenti giustificativi relativi ai costi salariali per un periodo di cinque anni dopo la chiusura dell'intervento;
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo;
- non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 198/2006 accertati da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- su richiesta dell'amministrazione regionale esibire la documentazione originale;
- fornire secondo le modalità stabilite dall'amministrazione regionale tutti i dati attinenti la realizzazione;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione Lazio entro i termini fissati;
- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento secondo il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Direttiva riguardante n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006).

In **caso di inosservanza** di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario, la Regione Lazio, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

17. Monitoraggio delle attività e disciplina di riferimento per il FSE

Il beneficiario è obbligato a registrare i dati relativi all'anagrafica del destinatario.

La Regione effettua controlli, ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità dell'attuazione dei progetti, nonché la conformità degli stessi alle finalità per le quali sono stati concessi i contributi, così come stabilito dall'art. 74, par. 2 del Reg. (UE) n.1060/2021.

La Regione si riserva di svolgere **verifiche e controlli** in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.

I controlli possono essere effettuati oltre che dalla Regione anche dallo Stato Italiano e da organi dell'Unione Europea o da soggetti esterni delegati.

Ai fini delle **verifiche in loco**, il beneficiario deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione di spesa ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.

L'attività di controllo si concentrerà sugli aspetti tecnici, fisici e finanziari delle operazioni, con particolare attenzione per i controlli in loco in itinere ed ex post sulla realizzazione degli interventi, al fine di verificare l'effettiva realizzazione delle attività secondo la tempistica, la quantità e le caratteristiche previste dall'Avviso e dal progetto approvato.

Le azioni comprese nell'Avviso pubblico sono monitorate attraverso la quantificazione di indicatori e attraverso specifiche azioni, anche in loco, finalizzate a rilevare dati quali-quantitativi.

Il monitoraggio è finalizzato a fornire indicazioni sull'efficienza ed efficacia dell'intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti affrontati dall'intervento progettato con il presente Avviso pubblico.

18. Informazione e pubblicità

In continuità con il Regolamento di esecuzione n. 821/2014 e tenendo conto delle indicazioni dell'articolo 50 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021 i beneficiari sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di **far riconoscere il sostegno dei fondi riportando**:

- l'emblema dell'Unione insieme a un riferimento all'Unione Europea;
- il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

In relazione all'attuazione delle operazioni cofinanziate dal FSE+ 2021-2027 di cui al presente Avviso, al beneficiario si chiede altresì di informare i destinatari sul sostegno ottenuto dai fondi:

- fornendo, sul sito web del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocando presso la sede almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Inoltre, il beneficiario deve garantire che i destinatari ed i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento: **qualsiasi documento**, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è cofinanziata dal FSE+ 2021-2027.

Pertanto, i beneficiari devono attenersi agli obblighi previsti dalle normative UE (Regolamento (UE) 2021/1060) in materia di informazione e comunicazione nonché alle disposizioni operative previste dalla Regione Lazio in materia di utilizzo dei loghi.

I beneficiari sono tenuti ad inserire negli avvisi o bandi di selezione e nei contratti, lo **specifico riferimento** del finanziamento a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" Regolamento (UE) n. 2021/1060 Regolamento (UE) n. 2021/1057 Priorità 1 "Occupazione", Obiettivo specifico a) "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale", ESO 4.1 (AP16).

I soggetti beneficiari del contributo economico devono inserire il **logo** dell'UE e del FSE+ su tutto il materiale relativo al progetto e su quello promozionale. La Regione Lazio provvederà a diffondere le disposizioni operative in materia di utilizzo dei loghi.

Inoltre, in materia di trasparenza dell'attuazione e comunicazione del PR FSE+ 2021-2027 l'Autorità di Gestione agirà in conformità con quanto previsto dall'articolo 49 e dell'Allegato IX del Reg. (UE) n. 1060/2021.

19. Conservazione documenti

I soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a **conservare la documentazione** e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea, nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e della normativa nazionale vigente e per un periodo di almeno 5 anni.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.

Con riferimento alle **modalità di conservazione**, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa. In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

20. Definizioni, riferimenti normativi e politica antifrode

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 1060/2021, l'Amministrazione regionale si impegna, nell'attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziare, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto. In linea con il Sistema di Gestione e Controllo in vigore e con la politica regionale e nazionale in materia di lotta alle frodi, si intende pertanto dissuadere chiunque dal compiere attività fraudolente, facilitando la prevenzione e l'individuazione delle frodi, nonché contribuendo alle eventuali indagini sulle frodi e sui reati connessi, garantendo che gli eventuali casi riscontrati, siano trattati tempestivamente e opportunamente.

21. Condizioni di tutela della privacy

Tutti i dati personali raccolti dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. A tal riguardo, si rimanda all'Informativa privacy di cui all'Allegato 5.

I dati forniti attraverso il caricamento su SiGem, nell'ambito della domanda di finanziamento saranno inseriti nel **sistema ARACHNE**, uno strumento informatico integrato sviluppato dalla Commissione europea per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. I dati contenuti nel sistema ARACHNE, finalizzati al calcolo del rischio, saranno soggetti ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicati né dall'Autorità di gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

22. Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Roma.

23. Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento è l'Avv. Elisabetta Longo Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione.

24. Assistenza Tecnica durante l'elaborazione delle proposte

Per fornire assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica risalgo@regione.lazio.it a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso pubblico.

25. Documentazione della procedura

L'Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e ai seguenti indirizzi:

<https://www.regione.lazio.it/cittadini/formazione/interventi-por-fse-2021-2027>, nella sezione "Avvisi attivi";

<http://www.lazioeuropa.it/>.